

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO
EX ART. 67 C.C.I.I.

PROPOSTA DI PIANO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CARBONE CARMELA

Sommario

1. Incarico consulente tecnico-legale	3
2. Presupposti di ammissibilità	3
3. Cause dell'indebitamento e del sopraggiunto sovraindebitamento	4
4. Assenza di colpa grave e dolo	6
5. Elenco delle passività	8
6. Valutazione del merito creditizio	9
7. Elenco beni ed attività.....	14
8. Esposizione debitoria	15
9. Assenza di atti in frode	17
10. Proposta economico finanziaria	17
11. Fattibilità e sostenibilità del piano.....	19
12. Ragionevole durata del piano.....	20
13. Alternativa liquidatoria.....	21
14. Conclusioni.....	21

1. Incarico consulente tecnico-legale

La sig.ra Carbone Carmela, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 06.12.1978, ed ivi residente alla Via Masserotti 24, C.F. CRBCML78T46H931M, trovandosi nelle condizioni previste dal C.C.I.I., giuste modifiche ed integrazioni D. Lgs. 83/22, intende l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 C.C.I.I. .

All'uopo ha conferito incarico alla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t., dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4 - Email: info@megconsulting.it - PEC: meg.consulting@pec.it - Tel. 0817877109.

o

2. Presupposti di ammissibilità

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex art. 67 C.C.I.I., che al 1° comma testualmente recita *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*.

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 C.C.I.I., si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..."*;
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professione eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

La proponente riveste la qualifica di consumatore e si trova, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I. in quanto:

- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

la proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) sia quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno “*in bonis*”, in presenza di debiti insostenibili e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente.

La sig.ra Carbone ha contratto matrimonio in San Giuseppe Vesuviano il 18 luglio 2015 con il sig. [REDACTED], con il quale attualmente vive.

Dalla loro relazione sono nati:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED].

La debitrice, oggi, è dipendente della società Neapolisanit S.r.l. con la qualifica di impiegata amministrativa e percepisce uno stipendio mensile di circa €1.400,00 mensile al netto delle trattenute. Il marito della stessa, invece, è titolare dell'omonima ditta individuale.

oo

3. Storia dell'indebitamento e cause del sopraggiunto sovraindebitamento

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla proponente nel corso degli ultimi anni, che l'hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione allegata alla presente, e sono riconducibili ad una serie di eventi che hanno completamente stravolto la vita familiare della Carbone, come di seguito descritti:

- la ricorrente nel lontano 2002 sottoscriveva, unitamente a [REDACTED] [REDACTED] nella sola qualità di garante, un mutuo ipotecario regolarmente estinto nel 2022 [cfr. punto 6. Visura crif], per il quale in realtà non ha versato alcun importo.
- Nel dicembre 2008 la ricorrente otteneva dall'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena la concessione di una linea di credito con un massimale di €5.000,00 [cfr. punto 7. Crif allegata], che la ricorrente ha utilizzato nel corso degli anni per far fronte al pagamento delle esigenze familiari, soprattutto nei periodi di mancato guadagno dell'attività del marito.
- Il primo prestito personale, per il quale risultava unica debitrice, veniva sottoscritto dalla ricorrente nel 2013 [cfr. punto 5. Crif allegata] con la società Findomestic Banca S.p.A.. Tale finanziamento è stato estinto anticipatamente dalla ricorrente con il nuovo finanziamento di consolidamento, sottoscritto sempre con Findomestic Banca nel 2016.
- Nell'aprile 2013, inoltre, la ricorrente otteneva dalla Findomestic Banca S.p.A. l'apertura di una seconda linea di credito per un massimale di €1.500,00, da restituire in rate mensili non inferiori al 3% dell'esposizione complessiva, con un minimo di €75,00. Tale credito, oggi,

risulta ceduto ad Ifis NPL 2021-1 SPV ed indicato nel Decreto Ingiuntivo attivato dalla medesima.

- Nel novembre 2014 la ricorrente, in vista del matrimonio prossimo, chiedeva una nuova carta di credito alla Banca Nazionale del Lavoro, la quale la concedeva con una linea di credito di €.1.500,00. Tale liquidità serviva per far fronte alle spese legate al matrimonio, ma, di fatto, non veniva mai usata dalla ricorrente.
- Nel maggio 2015 la ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento con la Compass Banca S.p.A. e l'importo ricavato veniva utilizzato per acquistare il mobilio dell'abitazione nella quale si sarebbe trasferita con il futuro marito.
- Nell'ottobre 2016, su proposta della Findomestic, sottoscriveva un nuovo finanziamento con il medesimo istituto di credito per estinguere quattro precedenti rapporti di credito e riunire gli impegni in un'unica rata da €.400,00 mensile.
- Nel maggio 2017 la ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento con la Findomestic Banca, che prevedeva la cessione della quota del proprio stipendio. Gli importi ricavati da tale operazione venivano integralmente versati dalla ricorrente alla sorella per far fronte ad esigenze di quest'ultima sopravvenute. Tale posizione risulta, comunque, tutt'oggi in regolare ammortamento.
- Nel dicembre 2017, sottoscriveva un nuovo finanziamento con la Findomestic Banca unitamente al marito, [REDACTED] il cui ricavato veniva integralmente utilizzato per finanziare l'attività economica di quest'ultimo. Tale posizione risulta comunque regolarmente estinta nel gennaio 2022, avendo il marito della ricorrente provveduto a pagare con regolarità tutti i ratei previsti dal medesimo.
- Infine, nel maggio 2019 la ricorrente sottoscriveva un finanziamento con la Compass Banca S.p.A. e l'importo ricavato, pari a circa €.2.000,00, veniva utilizzato per l'acquisto di elettrodomestici necessari alla famiglia.

La ricorrente, nel 2019, si è ritrovata quindi con un impegno mensile fisso complessivo di oltre €.1.000,00.

Per tentare di ripianare la propria esposizione debitoria, la ricorrente si rivolgeva all'associazione "Difesa debitori", il cui referente, promettendo di riuscire a risolvere la posizione della stessa, la convinceva a sottoscrivere 18 cambiali da €.318,00 ciascuna, tutte necessarie per garantire il credito maturato dall'associazione a titolo di compenso. Per assicurarsi il pagamento di tali cambiali, il referente convinceva altresì la Carbone a non pagare più i ratei in scadenza e di utilizzare i soldi "risparmiati" per pagare il proprio compenso.

Tuttavia, nei mesi successivi, la ricorrente veniva contattata dagli istituti finanziari, i quali sollecitavano la stessa a rientrare *in bonis* e dichiaravano di non essere mai stati contattati dall'associazione suindicata.

Nonostante le proprie omissioni, l'associazione de qua pretendeva comunque il pagamento dei propri compensi.

Dal 2020, quindi, la ricorrente non è stata più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari [per i quali era decaduta ormai dal beneficio del termine] ed ha continuato a pagare esclusivamente il cessionario della quota dello stipendio.

La situazione di sovraindebitamento dell'intero nucleo familiare risulta evidente anche dall'esame delle dichiarazioni reddituali del marito della ricorrente, dalle quali si può riscontrare la presenza di anni con perdite o con guadagni minimi nel corso degli ultimi anni. Ed è proprio nel corso di tali annualità che la ricorrente, unica titolare di busta paga in famiglia, ha dovuto necessariamente richiedere i finanziamenti necessari per poter sostenere le esigenze dell'intera famiglia.

In merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, va rilevato che si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna, sent. N.309/2024), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore ex legge 3/2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore/consumatore, pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.

ooo

4. Assenza di colpa grave e dolo

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre a specifici requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorreva verificare **la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte**. Il requisito in menzione era previsto sempre all'art. 12-bis nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene, tale requisito, con l'introduzione del nuovo C.C.I.I., non è più esplicitamente previsto per l'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, per ottenere il quale va dimostrato che il debitore non ha determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. È evidente, quindi, che la nuova normativa, riducendo l'esclusione all'accesso al piano solo a tali ipotesi, ha legittimato ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabili al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

In particolare, la Corte d'Appello di Bologna, allineandosi alla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.27843/2022 e 22890/2023) e di merito (Corte d'Appello di Firenze 8.11.2023 e Tribunale di Reggio Calabria 25.01.2024), formatasi sul punto, ha ritenuto che *“diversamente dall'art. 12 bis L. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art.69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave”*, andando quindi ad eliminare *“il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi”*.

Così come il Tribunale di Napoli, con la recente sentenza n.78/2025, ha statuito che *“con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri”*, specificando che *“mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o*

frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa. Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento".

Ebbene, nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dalle circostanze sopravvenute suindicate.

Il piano in oggetto, quindi, ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta alla ricorrente di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

oooo

5. Elenco delle passività

Dall'esame della documentazione esibita dal proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

- a. Findomestic Banca S.p.A.**, c.q.s. finanziamento n.321952, sottoscritto il 31.05.2017, da rimborsare in 120 rate da €.195,00 ciascuna con scadenza al 1 luglio 2027, per un debito residuo di €.5.070,00;
- b. Agenzia delle Entrate – Riscossione**, cartelle esattoriali n. 07120190001359819000 e 07120220037012930000 notificate per conto del Comune di San Giuseppe Vesuviano [polizia urbana], credito chirografario in quanto sanzioni amministrative, per un debito residuo di €.221,91 e cartelle esattoriali n. 07120240045419179000 e 071202400967978410000 notificate per conto della Regione Campania, credito privilegiato mobiliare, per complessivi €.1.170,30;
- c. Ifis NPL 2021-1 SPV s.r.l.**, ex Findomestic Banca S.p.a., quantificato all'interno dell'atto di precetto notificato, in €.39.402,46, oltre interessi maturandi.
- d. Difesa Debitori S.p.a.**, pagamento n. 7 cambiali insolute per attività di consulenza ed assistenza legale €.2.205,00, come da contratto di consulenza allegato;
- e. Monte dei Paschi di Siena**, rientro carta rateale n.001/01/001653786, per un totale di €.5.189,67

Numero Posizione: 001/01/001653786	Titolare: CARBONE CARMELA
Importo Pagamento: 339,67	Data Estratto Conto: 31/03/2019
Scadenza Pagamento: 05/04/2019	Numero Estratto Conto: 4154035

Per richiedere un bonifico o un assegno controlla l'Importo a sua Disposizione su questo Estratto Conto e chiami il numero **055.88.63.444**.

Fido Concesso: 5.000,00	Totale a suo Debito: 5.189,67	= Importo a sua Disposizione: 189,67 -
-------------------------	-------------------------------	--

f. **Comune di San Giuseppe Vesuviano**, per il pagamento della Tari 2021, credito privilegiato, per un totale di €.104,00.

Il tutto, come da seguente riepilogo

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata	Rata Mensile	Debito residuo (€)
c.q.s. finanziamento n.321952	Findomestic Banca S.p.a	31.05.17	€ 15.000,00	10 anni	€ 195,00	5.070,00
Cambiali	Difesa Debitori S.p.a.	13.02.19		18 mesi	€ 315,00	2.205,00
D.I. 2304/2021 – Pignoramento mobiliare	Ifis NPL Investing S.p.a. (ex Findomestic)					39.402,46
Cartelle esattoriali ADER	A.d.E.R.					1.392,21
Carta di credito	Monte dei Paschi di Siena	03.12.08	€ 5.000,00		€ 150,00	5.189,67
Tari 2021	Comune San Giuseppe Vesuviano					104,00
Totali					€ 717,85	54.533,18

Carbone Carmela

oooooo

6. Valutazione del merito creditizio

L'art. 69, co. 2, C.C.I.I. prevede espressamente che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta."*

Pertanto, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con il novellato art. 69 co 2 C.C.I.I., pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore.

Pertanto, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla

base dell'informazione di cui poteva disporre, doveva negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza della debitrice nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento della Carbone non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che i debitori, nell'accedere al credito, abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

La ratio è di tutelare sia il mercato creditizio sia il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un "ufficio di diritto privato" avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole. In coerenza con la ratio della norma si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal già menzionato "ufficio di diritto privato", debba escludere la concessione del finanziamento.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto, Trib. Vicenza, 24.09.20, Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di contestare la convenienza del piano proposto, ciò in un'ottica deflattiva e vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati; c) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Ciò posto, va esaminato il comportamento della Findomestic Banca S.p.A. in occasione della concessione della linea di credito di cui al contratto n.20125220238104, avvenuta nell'aprile 2013 [credito ceduto ad IFIS NPL Investing nel 2019], del finanziamento con cessione del 1/5 dello stipendio n. 321952, sottoscritto nel maggio 2017, e del finanziamento n.20125220238123 sottoscritto nel giugno 2018 [credito ceduto ad IFIS NPL Investing nel 2019].

Linea di credito del 2013

(A) Assegno sociale anno 2013	€ 490,34
Componenti nucleo familiare ¹	1

¹ All'epoca la ricorrente non era ancora sposata.

(B) Parametro di equivalenza ISEE	1,00
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato ²	€ 1.568,38
(E) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 490,34
(F) Rata massima mensile del finanziamento (D-E)	€ 1.078,04
(G) Rata minima per la restituzione del credito concesso	€ 73,00
(H) Capacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento (F – G)	€ 1.003,04

Si evidenzia, quindi, da un lato la capienza finanziaria in capo alla Carbone e la conseguente diligenza della stessa nell'aver assunto tale obbligazione; dall'altro il rispetto da parte dell'istituto bancario dei parametri dettati per il merito creditizio.

Contratto di finanziamento con cessione del quinto

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 485,41
Componenti nucleo familiare ³	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato ⁴	€ 1.573,83
(E) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B/2 ⁵	€ 495,12
(F) Rata preesistente [linea di credito]	€ 73,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 1.005,71
(H) Quota stipendio trattenuta	€ 195,00
(I) Capacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento (G – H)	€ 810,71

Anche in questo caso, quindi, da un lato la Carbone ha assunto il debito con la consapevolezza di potervi far fronte, cedendo anche una quota del proprio stipendio, e dall'altro l'istituto bancario ha rispettato i parametri dettati per il merito creditizio.

Contratto di finanziamento n.20125220238123

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 490,75
Componenti nucleo familiare ⁶	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato ⁷	€ 1.565,25
(E) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B/2 ⁸	€ 500,56
(F) Ratei preesistenti [linea di credito e cessione del quinto]	€ 268,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 796,69
(H) Rata finanziamento	€ 439,90
(I) Capacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento (G – H)	€ 356,79

² Importo ricavato dall'esame dell'estratto contributivo INPS allegato.

³ All'epoca la ricorrente era sposata con [REDACTED]

⁴ Importo ricavato dall'esame della dichiarazione 730/2018.

⁵ La ricorrente contribuiva al 50% stante gli incassi dell'attività del marito

⁶ All'epoca la ricorrente era sposata con [REDACTED]

⁷ Importo ricavato dall'esame della dichiarazione 730/2019.

⁸ La ricorrente contribuiva al 50% stante gli incassi dell'attività del marito

Anche in questo ultimo caso, quindi, da un lato la Carbone ha assunto il debito con la consapevolezza di potervi far fronte, cedendo anche una quota del proprio stipendio, e dall'altro l'istituto bancario ha rispettato i parametri dettati per il merito creditizio.

Va, quindi, esaminato necessariamente anche il comportamento della società "Difesa debitori S.p.A." che nel febbraio 2019, consapevole dell'esistenza di ratei a carico della Carbone, ha convinto la stessa a non pagare più i propri creditori, ventilando ipotesi transattiva ed arrivando a convincere la debitrice/consumatrice a sottoscrivere gli effetti cambiari al solo fine di vedersi garantito il proprio credito

Difesa Debitori S.p.A.

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 496,15
Componenti nucleo familiare ⁹	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato ¹⁰	€ 1.696,41
(E) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B/2^{11}$	€ 506,07
(F) Ratei preesistenti [rapporti Findomestic]	€ 707,90
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 482,44
(H) Importo cambiale mensile	€ 315,00
(I) Capacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento (G – H)	€ 167,44

13

Appare evidente, nel caso di specie, che il creditore abbia sì rispettato il merito creditizio ma, tuttavia, lo stesso abbia contestualmente contribuito ad aggravare [se non generare] la condizione di sovraindebitamento della ricorrente, convincendola a non pagare più gli altri creditori ma a versare esclusivamente i propri compensi. Contemporaneamente, non risolveva la posizione debitoria nei confronti della Findomestic, non adempiendo, quindi, all'incarico conferito.

All'esito della revoca dell'incarico, quindi, nulla è dovuto alla medesima società a titolo di compenso per non aver svolto alcuna attività. Qualsivoglia clausola contrattuale che preveda il contrario è senz'altro da intendersi vessatoria e, di conseguenza, in applicazione di quanto previsto dal codice del consumatore, sarebbe da intendersi nulla.

Infine, esaminando la posizione della Compass Banca S.p.A. al momento della concessione del prestito personale n. 20821974 avvenuta nel giugno 2019, si evince quanto segue

Compass Banca S.p.A.

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 496,15
Componenti nucleo familiare ¹²	4

⁹ All'epoca la ricorrente era sposata con [REDACTED]

¹⁰ Importo ricavato dall'esame della dichiarazione 730/2019.

¹¹ La ricorrente contribuiva al 50% stante gli incassi dell'attività del marito

(B) Parametro di equivalenza ISEE	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato ¹³	€ 1.696,41
(E) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B / 2^{14}$	€ 610,26
(F) Ratei preesistenti [rapporti Findomestic e cambiali]	€ 1.022,90
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 63,25
(H) Rata finanziamento	€ 57,85
(I) Capacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento (G – H)	€ 5,40

Anche in questo ultimo caso, quindi, da un lato la Carbone ha assunto il debito con la consapevolezza di potervi far fronte, cedendo anche una quota del proprio stipendio, e dall'altro l'istituto bancario ha rispettato i parametri dettati per il merito creditizio.

Infine,

Dalla presente disamina, in definitiva, si può rilevare una assenza di colpa della ricorrente nell'assunzione degli impegni economici suindicati, non essendovi elementi che facciano supporre un accesso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali.

Come detto e comprovato, l'attuale situazione di sovraindebitamento della ricorrente è stata generata esclusivamente dagli eventi sopraindicati, che hanno reso impossibile alla stessa di poter adempiere regolarmente a tutti i propri debiti accumulati. Ciò anche a causa della crisi finanziaria subita dall'attività del marito nel corso degli ultimi 5 anni, come indicato nella documentazione fiscale relativa a quest'ultimo.

oooooo

7. Elenco beni ed attività.

Beni Immobili

La sig.ra Carbone Carmela non risulta proprietaria di alcun bene immobile sul suolo nazionale.

Beni mobili

La ricorrente possiede il veicolo Fiat 500 targato GE985ZH, acquistato nel febbraio 2024 per sostituire la precedente auto Fiat Panda targato EV359XL, immatricolato il 26 maggio 2014 e rottamato all'inizio del 2024 per problemi meccanici che l'hanno resa non più marciante e la cui riparazione risultava antieconomica. In ogni caso, va precisato che l'unico veicolo di proprietà della ricorrente viene utilizzato dalla stessa per recarsi a lavoro.

La ricorrente non possiede titoli, ma è titolare del c/c n. 631305.44 presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, sul quale le viene versato lo stipendio mensilmente.

¹² All'epoca la ricorrente era sposata con [REDACTED]

¹³ Importo ricavato dall'esame della dichiarazione 730/2019.

¹⁴ La ricorrente contribuiva al 50% stante gli incassi dell'attività del marito

La ricorrente oggi lavora presso la NEAPOLISANTIT S.r.l., con la qualifica di impiegata amministrativa, con un contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio mensile di circa €1.500,00 al netto delle trattenute obbligatorie ed **al lordo della cessione dello stipendio** e.

Di seguito le entrate della debitrice del coniuge nel corso degli ultimi 5 anni, ben specificando che gli importi sono al netto delle imposte e degli oneri collegati

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO CARBONE CARMELA		REDDITO ██████████	
	ANNUO	MENSILE ¹⁵	ANNUO	MENSILE
2020	€ 18.609,00 ¹⁶	€ 1.431,46	€ 77,00 ¹⁷	€ 6,40
2021	€ 19.620,00 ¹⁸	€ 1.509,23	€ 3.800,00 ¹⁹	€ 316,66
2022	€ 18.507,00 ²⁰	€ 1.423,61	€ 24.878,00 ²¹	€ 2.073,16
2023	€ 17.910,61 ²²	€ 1.377,74	€ 2.354,00 ²³	€ 196,16
2024	€ 19.021,97 ²⁴	€ 1.463,23	Dichiarazione non versata	

Crediti futuri da recuperare

La ricorrente riferisce che, allo stato, non vi sono crediti futuri da mettere a disposizione della presente procedura, neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie di recupero.

Carbone Carmela
per ratifica

oooooooo

15

8. Esposizione debitoria

Ciò posto, al fine di valutare la condizione di sovraindebitamento attuale della ricorrente va individuato l'importo necessario allo stesso per vivere, al fine di dimostrare che questi, con il proprio solo stipendio, non riesce a far fronte alle esigenze attuali.

¹⁵ Importo diviso per 13 mensilità.

¹⁶ Importo ricavato dalla dichiarazione "730/2021" fornita dalla ricorrente, sottraendo alla voce "reddito imponibile", le voci "addizionale regionale all'irpef dovuta" "addizionale comunale all'irpef dovuta" ed "acconto addizionale comunale all'irpef 2021".

¹⁷ Importo ricavato dalla dichiarazione "P.F. 2021" alla voce "Reddito complessivo".

¹⁸ Importo ricavato dalla dichiarazione "730/2022" fornita dalla ricorrente, sottraendo alla voce "reddito imponibile", le voci "addizionale regionale all'irpef dovuta" "addizionale comunale all'irpef dovuta" ed "acconto addizionale comunale all'irpef 2022".

¹⁹ Importo ricavato dalla dichiarazione "P.F. 2022" alla voce "Reddito complessivo".

²⁰ Importo ricavato dalla dichiarazione "730/2023" fornita dalla ricorrente, sottraendo alla voce "reddito imponibile", le voci "addizionale regionale all'irpef dovuta" "addizionale comunale all'irpef dovuta" ed "acconto addizionale comunale all'irpef 2023".

²¹ Importo ricavato dalla dichiarazione "P.F. 2023" alla voce "Reddito complessivo".

²² Importo ricavato dalla "C.U. 2024" fornita dalla ricorrente, sottraendo alla voce "reddito di lavoro dipendente...", le voci contenute nel riquadro "Ritenute".

²³ Importo ricavato dalla dichiarazione "P.F. 2024" alla voce "Reddito complessivo".

²⁴ Importo ricavato dalla "C.U. 2025" fornita dalla ricorrente, sottraendo alla voce "reddito di lavoro dipendente...", le voci contenute nel riquadro "Ritenute".

La Carbone, all'uopo, ha dichiara di sostenere le seguenti spese mensili per il sostentamento della propria famiglia, composta dalla stessa, dal marito e dai due figli sopraindicati

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Luce	€ 1.440,00	€ 120,00
Acqua	€ 600,00	€ 50,00
Gas	€ 1.200,00	€ 100,00
Telefono	€ 804,00	€ 67,00
Spese Auto - Polizze RCA	€ 2.500,00	€ 208,33
Spese Auto – Bolli	€ 620,00	€ 51,66
Vitto	€ 9.600,00	€ 800,00
Spese Extra	€ 4.800,00	€ 400,00
TOTALE	€ 21.564,00	€ 1.796,99

Le entrate familiari sono rappresentate dallo stipendio della debitrice ed il reddito dell'attività del marito, il quale si fa carico delle spese per l'autoveicolo a lui intestato ed il furgone utilizzato per la propria impresa, oltrechè del 50% delle spese mensili.

Ciò posto, considerando anche gli impegni finanziari in corso, lo squilibrio tra entrate ed uscite può essere così individuato:

	Attivo (€)	Passivo (€)
Stipendio annuale	19.000,00	
Quota contributo marito	9.709,00	
Spese annuali medie		21.564,00
Esposizione debitoria		56.302,09
TOTALE	28.709,00	77.866,09
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 28.709,00 - € 77.866,09 = - € 49.157,09		

Carbone Carmela

Palese risulta la condizione di “crisi” della ricorrente che, senza l'intervento della presente procedura e la liquidazione del patrimonio, non riuscirebbe a far fronte ai propri impegni finanziari, nonostante l'aiuto del proprio marito.

A tal fine, si ricorda che l'art.2, comma 1, C.C.I.I. definisce la crisi come “*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*” e l'insolvenza come “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

oooooooo

9. Assenza di atti dispositivi

Alla data di presentazione della presente proposta non esistono atti della debitrice impugnati dai creditori. Non sono stati rinvenuti atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

Carbone Carmela
per ratifica

oooooooo

10. Proposta economico finanziaria

Alla luce di tutto quanto esposto, la proponente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone all'attenzione del Tribunale di Nola una riformulazione della propria posizione debitoria con pagamento quasi integrale dei propri creditori.

Il piano di seguito articolato prevede la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati mobiliari e la soddisfazione contestuale di tutti i creditori chirografari, nella medesima percentuale.

L'unico creditore che non verrà soddisfatto, attesa l'infondatezza e l'illegittimità delle proprie pretese, è la società "Difesa debitori S.p.A.", la quale, comunque, ha ricevuto oltre €.3.000,00 nel corso degli anni anche senza aver ottenuto alcun risultato.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo in €	Rientro in €	Riduzione in €	Percentuale di soddisfazione
Privilegiati con titolo soddisfatti					
Cartelle esattoriali	A.d.E.R.	1.170,30	1.170,30	0,00	100%
Tari	Com. San Giuseppe Vesuviano	104,00	104,00	0,00	100%
TOTALE		1.274,30	1.274,30	0,00	100%
Chirografari con titolo soddisfatti					
C.q.s. n.321952	Findomestic Banca	5.070,00		31.676,57	25%
D.I. 2304/2021	Ifis NPL Investing S.p.a.	39.402,46		31.676,57	25%
Sanzioni amministrative	A.d.E.R.	221,91		162,92	25%

Carta di credito	Monte dei Paschi di Siena	5.189,67		3.892,25	25%
TOTALE		49.884,04	14.232,13	42.696,39	25%
Chirografari illegittimi					
Cambiali	Difesa Debitori S.p.a.	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00%
TOTALE		2.205,00	0,00	2.205,00	0,00%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 19.200,00

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 400,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 48 rate

Alla nuova debitoria, andrebbero aggiunti i costi in prededuzione sia per l'OCC, pari a € 3.000,00 (oneri compresi) sia per l'assistenza tecnico-legale, dello scrivente Advisor pari ad € 1.700,00 (oneri compresi come per legge). I compensi dell'Advisor verranno soddisfatti, in applicazione dell'art. 6 C.C.I.I., al 75 % in prededuzione e per il restante 25% in concorso con i privilegiati mobiliari in applicazione dell'art 2751 bis, comma 2, C.C. . I compensi dell'O.C.C., invece, verranno accantonati nel corso del periodo di ammortamento su apposito conto intestato alla procedura in caso di omologa, mediante il versamento di rate annuali di €500,00 ciascuna. Questi saranno liquidati all'esito del regolare pagamento da parte del debitore delle rate previste dal piano. Solo all'esito potranno essere incassati dall'O.C.C. .

Di seguito, un dettaglio degli importi da pagare ai singoli creditori con la relativa suddivisione per classi:

	Tot. cred. in €	Sodd.%	Sodd. in €	Cred. res. in €	Liq. Pred. in €	Liq. Priv. in €	Liq. Chi. in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili	100%						
Compenso OCC	2.000,00	100%	2.000,00	0,00	2.000,00		
Compenso advisor	1.700,00	100%	1.700,00	0,00		1.700,00	
Totale categoria	3.700,00	100%	3.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	
Privilegiati mobiliari	100%						
A.d.E.R.	1.170,30	100%	1.170,30	0,00		1.170,30	
Com. San Giuseppe	104,00	100%	104,00	0,00		104,00	
Totale categoria	1.274,30	100%	1.274,30	0,00		1.274,30	
Creditori chirografari titolo	28,52%						
Findomestic Banca S.p.a	5.070,00	28,52%	1.445,50	3.624,50			1.445,50
Ifis NPL Investing S.p.a.	39.402,46	28,52%	11.237,20	28.165,26			11.237,20
A.d.E.R.	221,91	28,52%	63,00	158,91			63,00
M.P.S.	5.189,67	28,52%	1.480,00	3.709,67			1.480,00
Totale categoria	49.884,04	28,52%	14.225,70	35.658,34			14.225,70
Creditori chir. ill.	0%						
Difesa Debitori S.p.a.	2.205,00	0%	0,00	2.205,00			
Totale categoria	2.205,00	0%	0,00	2.205,00			
Totali complessivi	57.063,34		19.200,00	37.863,34	2.000,00	2.974,30	14.225,70

Il tutto, come indicato nel seguente piano di ammortamento

Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Privilegiati															
Advisor	1.700,00		171,47	228,62	228,62	228,62	228,62	228,62	228,62	156,81				1.700,00	0,00
A.d.E.R.	1.170,30		118,04	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	107,92				1.170,30	0,00
Com. San Giuseppe V.	104,00		10,49	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	9,57				104,00	0,00
Tot. Privilegiati	2.974,30													2.974,30	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	1.445,50									12,77	40,64	40,64	40,64	134,69	1.310,81
Ifis NPL Investing	11.237,20									99,29	315,97	315,97	315,97	1.047,20	10.190,00
A.d.E.R.	63,00									0,56	1,77	1,77	1,77	5,87	57,13
M.P.S.	1.480,00									13,08	41,62	41,62	41,62	137,94	1.342,06
Totale chirografari	14.225,70													1.325,70	12.900,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
ANNO 2															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	1.310,81		30,48	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	436,88	873,93
Ifis NPL Investing	10.190,00		236,98	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	3.396,68	6.793,32
A.d.E.R.	57,13		1,33	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	19,03	38,10
M.P.S.	1.342,06		31,21	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	447,41	894,65
Totale chirografari	12.900,00													4.300,00	8.600,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
ANNO 3															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	873,93		30,48	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	436,88	437,05
Ifis NPL Investing	6.793,32		236,98	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	3.396,68	3.396,64
A.d.E.R.	38,10		1,33	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	19,03	19,07
M.P.S.	894,65		31,21	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	447,41	447,24
Totale chirografari	8.600,00													4.300,00	4.300,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
ANNO 4															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	437,05		30,48	40,64	40,64	40,64	40,6	40,6	40,6	40,64	40,64	40,64	40,81	437,05	0,00
Ifis NPL Investing	3.396,64		236,98	315,97	315,97	315,97	316	316	316	315,97	315,97	315,97	315,93	3.396,64	0,00
A.d.E.R.	19,07		1,33	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,81	19,07	0,00
M.P.S.	447,24		31,21	41,62	41,62	41,62	41,6	41,6	41,6	41,62	41,62	41,62	41,45	447,24	0,00
Totale chirografari	4.300,00													4.300,00	0,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	

Alla scadenza del quarto anno, pertanto, potranno essere liquidati i compensi dell'O.C.C. da parte del G.D. ai sensi e per gli effetti dell'art.71 C.C.I.I. .

oooooooo

11. Fattibilità e sostenibilità del piano.

Al fine di valutare la fattibilità del Piano si evidenzia che la ricorrente ha dichiarato di sostenere ogni mese una spesa complessiva per il mantenimento della propria famiglia pari a complessivi

€1.800,00 circa. Ebbene, per far fronte a tali spese, la famiglia della ricorrente può fare affidamento sia sullo stipendio di quest'ultima [pari ad €1.500,00 all'esito dell'interruzione delle trattenute sul medesimo (cessione e pignoramento)], che del reddito da lavoro autonomo del marito [pari a circa €1.000,00 al mese], nonché sugli importi incassati a titolo di assegno unico per i figli minorenni [circa €400,00 mensili].

Ciò posto, la differenza tra le entrate (€2.900,00) e le uscite (€1.800,00) lascia un ampio margine alla ricorrente per garantire il pagamento della rata di circa €400,00 prevista dal presente piano e per far fronte eventuali spese straordinarie.

Va comunque precisato che, qualora nel corso dell'esecuzione del piano la famiglia della debitrice dovesse vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause di forza maggiore, lo stesso si riserva di modificare la proposta con l'ausilio dell'O.C.C.. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, la famiglia della debitrice dovesse veder migliorare la propria condizione reddituale, la Carbone si impegna fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

oooooooo

12. Ragionevole durata del piano

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, **doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.**

Andrà dunque omologato il Piano di ristrutturazione qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto **i termini di esecuzione di 6 anni sono assolutamente conformi alla natura del rapporto negoziale sottostante.**

La soluzione testè prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano di ristrutturazione si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria e che dalla liquidazione della sola quota disponibile dello stipendio della ricorrente, come si vedrà, deriverebbe un attivo distribuibile inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato.

La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la

possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

oooooooooooo

13. Alternativa liquidatoria

Al fine di valutare la convenienza del presente piano, va esaminata l'unica alternativa che hanno i creditori per vedere soddisfatte le proprie pretese economiche, ovvero l'apertura di una procedura di liquidazione controllata nei confronti della Carbone.

All'uopo, va evidenziato che per tale tipo di procedura è prevista una durata di massimo tre anni e che l'unica fonte dalla quale sarebbe possibile generare attivo è rappresentata dalla quota di stipendio disponibile della debitrice.

Considerando, quindi, che la quota di stipendio liquidabile, nel rispetto dei limiti di cui all'art.575 c.p.c., è pari al 20% di €1.500,00 (stipendio mensile al lordo della cessione), verrebbe accantonata nel corso della procedura la somma massima di circa €300,00 ogni mese, per 36 mesi.

In altre parole, nelle previsioni più rosee, verrebbe generato un ricavo di circa €10.800,00, dal quale dedurre le spese di procedura, pari a circa €4.000,00. Residuando per i creditori insinuati nel passivo la sola somma di €6.800,00, corrispondente a meno della metà della somma spontaneamente offerta dalla debitrice con la presente procedura.

A ciò, va aggiunto che, qualora dovessero optare per la procedura pignorizia, per estinguere l'intera esposizione debitoria della ricorrente sarebbero necessari ben 200 mesi (senza considerare gli interessi maturandi e le spese legali necessarie per le azioni da intraprendere). Inoltre, gli altri creditori chirografari dovrebbero attendere la conclusione del pignoramento della IFIS NPL Investing, che, per consentire il recupero del credito di oltre €40.000,00, durerà più di 10 anni.

Il piano testè proposto dalla Carbone, al contrario, prevede la soddisfazione contemporanea di tutti i creditori chirografari incolpevoli nel rispetto della *par condicio* e, soprattutto, la messa a disposizione di una somma pari a quasi il doppio del quinto pignorabile e/o liquidabile.

oooooooooooo

14. Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nola, ai sensi e per gli effetti dell'art.70 C.C.I.I.:

- Dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ex art.67 C.C.I.I. proposta da Carbone Carmela con decreto;
- con il medesimo decreto disporre: a) la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; b) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Carbone Carmela; c) le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, ivi inclusa la sospensione delle trattenute

stipendiali di cui al contratto di finanziamento n.321952 sottoscritto con Findomestic Banca S.p.a. e del pignoramento mobiliare dello stipendio attivato dalla IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.;

- all'esito della procedura prevista dall'art. 70 C.C.I.I., accertare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvere ogni contestazione eventualmente sorta e, conseguentemente, omologare il piano quivi proposto con sentenza.

Si deposita, unitamente al presente ricorso, la documentazione richiamata al suo interno ed indicata nel foliaro allegato.

Napoli, 23.06.2025

Per delega e ratifica
Carbone Carmela

Advisor
Meg Consulting S.r.l.

Avv. Rosa D'Agostini

Gestore della crisi da Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2 CCII

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto Avv. Rosa D'Agostinis, C.F. DGSRSO69P49E919L, con studio professionale in Roma (00159) in via Tiburtina n. 547/B int. 7, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma (pec: rosadagostinis@ordineavvocatiroma.org), in qualità di Gestore della Crisi, giusta nomina del 26/11/2024 (e conseguente accettazione in data 27/11/2024), da parte dell'O.C.C. "*Presidium Debitores*" Segretariato Sociale del comune di Somma Vesuviana (NA), con sede legale in via Colle n. 37, Somma Vesuviana (NA). Iscritto al n. 310/A Registro OCC – Ministero Giustizia, competenza territoriale Tribunale di Nola (NA). Pec: occsommavesuviana@pec.presidiumdebitores.it

PREMESSO CHE

1) Con istanza depositata presso l'O.C.C. suindicato, la sig.ra Carbone Carmela, (C.F.: CRBCML78T46H931M), nata a San Giuseppe Vesuviano (NA), in data 06/12/1978 ed ivi residente alla via Masserotti n. 24, assistito, in qualità di Advisor, dalla società Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t., con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4, Centro Direzionale Is. G/1 - Email: info@megconsulting.it - PEC: meg.consulting@pec.it - Tel. 0817877109, ritenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ha chiesto di poter proporre, con l'ausilio del prefato Organismo, la procedura del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt.67 e ss. CCII, con protocollo del 25/11/2024.

2) L'O.C.C. incaricato ha nominato Gestore della vertenza il sottoscritto Avv. Rosa D'Agostinis, che ha accettato l'incarico conferitogli, inviando in data 27/11/2024, a mezzo PEC, la comunicazione con la quale ha dichiarato: di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità; di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile e di non avere, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso; di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo di Composizione della Crisi: "*Presidium Debitores*" Segretariato Sociale del

Comune di Somma Vesuviana (NA); che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]^[7]^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]^[20]^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]^[32]^[33]^[34]^[35]^[36]^[37]^[38]^[39]^[40]^[41]^[42]^[43]^[44]^[45]^[46]^[47]^[48]^[49]^[50]^[51]^[52]^[53]^[54]^[55]^[56]^[57]^[58]^[59]^[60]^[61]^[62]^[63]^[64]^[65]^[66]^[67]^[68]^[69]^[70]^[71]^[72]^[73]^[74]^[75]^[76]^[77]^[78]^[79]^[80]^[81]^[82]^[83]^[84]^[85]^[86]^[87]^[88]^[89]^[90]^[91]^[92]^[93]^[94]^[95]^[96]^[97]^[98]^[99] che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto professionista incaricato attesta, preliminarmente, che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi definiti all'art. 2, co.1, C.C.I.A.A. e che non si evidenziano, ai fini dell'ammissibilità della domanda, le condizioni soggettive ostative ex art. 69, co.1, C.C.I.A.A..

Si rappresenta quindi che la proponente:

- risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, da intendersi, secondo la definizione di cui all'art.2 lett. b comma 1 del CCII, come stato di difficoltà economica-finanziaria che si *“manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (cd insolvenza);
- è persona fisica “consumatore”, secondo la definizione di cui alla lett. e) del citato articolo: *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- ha dichiarato che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti previsti al Titolo IV-Capo II del CCII;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di revoca o cessazione di un piano di ristrutturazione;
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo;
- non è soggettabile a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- ha fornito documentazione utile che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi dell'art.68 co.2 CCII, una relazione da allegare al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente, con l'obiettivo di:

- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) fornire una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla consumatrice a corredo della proposta;

d) indicare l'ammontare presunto dei costi della procedura;

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, co.3, C.C.I.I., con la presente relazione verrà valutato anche il comportamento dei soggetti finanziatori per comprendere se questi, al momento della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

*

Sommario

A. Sulle cause del sovraindebitamento	3
B. Sulle ragioni della sopraggiunta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.....	6
C. Sul patrimonio della debitrice	7
D. Sui costi della procedura	10
E. Sul comportamento dei soggetti finanziatori	10
F. Sull'accessibilità alla procedura.....	15
G. Sulla regolarità della domanda della debitrice	16
I. Sulla fattibilità del piano	16
J. Sull'alternativa liquidatoria	19
Conclusioni e attestazione del piano di ristrutturazione del debito	20

**

A. Sulle cause del sovraindebitamento

L'esame del ricorso predisposto dalla debitrice e della documentazione allegata, nonché dalle ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno consentito alla scrivente di circoscrivere le cause e le circostanze che hanno determinato il sovra indebitamento.

Dalle informazioni assunte si desume che la crisi della sig.ra Carbone Carmela possa imputarsi a cause derivanti da fattori esterni imprevedibili ed estranei alla sua volontà, come meglio di seguito si andrà a rappresentare al fine di consentire all'Organo Giudicante di avere una completa visione dell'evoluzione storica della vicenda in oggetto ed effettuare una valutazione dello stato di sovra-indebitamento che ha coinvolto la proponente.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della ricorrente e la sua evoluzione storica, in modo da fornire all'organo giudicante tutti gli elementi utili ad una più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. Nel ricorso esaminato e da successive dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di intervista si è potuto procedere alla ricostruzione della vicenda che riguarda la suddetta, consentendo allo stesso tempo di collocare nel tempo l'origine delle difficoltà economiche che l'hanno coinvolta.

Si premette che la sig.ra Carbone a far data dall'anno 2000 svolge il lavoro di impiegata presso la "Neapolisanit S.r.l." con sede in Ottaviano (NA) alla via Funari snc, presso la quale risulta assunta

con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegata amministrativa e con uno stipendio mensile medio di circa €.1.260,00, al netto delle trattenute obbligatorie e al netto della cessione del quinto dello stipendio, pari ad €.195,00 (CFR Buste paga).

Relativamente alla condotta tenuta in ambito finanziario la Carbone ha riferito di aver già nell'anno 2002 sottoscritto un mutuo ipotecario, in qualità di garante, unitamente ai sigg.ri [REDACTED]. Non essendosi verificata nessuna circostanza di insolvenza la sig.ra Carbone in tale circostanza non versava importi, difatti il mutuo veniva regolarmente estinto nel 2022. Nel 2008 sottoscriveva una linea di credito con il Monte dei Paschi di Siena, la quale prevedeva un plafond di €. 5.000,00, (con rata mensile di €. 150,00), che utilizzava negli anni successivi per il sostentamento familiare nei periodi di difficoltà economica/lavorativa del marito (CFR Visura CRIF). In data 23/04/2013 la ricorrente si rivolgeva a Findomestic Banca S.p.A. presso la quale sottoscriveva un "Contratto di Apertura Linea di Credito n. 20125220238104", per l'importo di €. 1.500,00 con restituzione della somma attraverso rate mensili di €. 75,00. Allo stato tale posizione debitoria risulta essere stata ceduta a IFIS NPL 2021-1 SPV, ed oggetto di procedura esecutiva incardinata dalla predetta società (CFR Contratto di linea di credito + Decreto ingiuntivo).

In data 30/04/2013, si rivolgeva nuovamente a Findomestic Banca S.p.A, per richiedere il "Prestito Personale n. 20125220238117" con numero rate 108, ciascuna pari ad €. 332,00, regolarmente estinto (CFR Visura CRIF Punto 5).

Nel 2014 l'istante contraeva matrimonio con il sig. [REDACTED] e per sostenere le spese del matrimonio si rivolgeva alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la concessione di un'ulteriore linea di credito, che però asseriva di non aver utilizzato.

Nel 2015 accedeva nuovamente al credito rivolgendosi alla Compass Banca S.p.A. per l'acquisto degli arredi per la casa familiare, che estingueva regolarmente (CFR precisazione del credito del 24/12/2024).

In data 24/10/2016 la sig.ra Carrozza otteneva un nuovo prestito personale n. 20125220238120 di circa €. 35.000,00 con n. 108 rate di importo di €. 325,00 cadauna. Anche questo prestito veniva estinto anticipatamente (CFR Visura CRIF punto 4).

In data 31/05/2017 la ricorrente, per poter dare supporto alla sorella che attraversava un periodo di difficoltà economica chiedeva l'erogazione di un successivo Prestito Personale n. 321952, per la somma di €. 15.075,05, con estinzione attraverso la Cessione del Quinto dello stipendio, con rata pari ad €. 195,00 (CFR Contratto di Finanziamento n. 321952).

Tutte le erogazioni di cui sopra comportavano per la Carbone un impegno finanziario mensile di oltre €. 1.000,00, ragion per cui in data 05/06/2018 concordava con la Findomestic Banca S.p.A. un nuovo Contratto di Credito n. 20125220238123, per l'importo massimo messo a disposizione di €. 33.000,00

netti (€52.788,00 comprensivo di interessi, spese e capitale), della durata di 120 mesi con rata mensile pari ad €. 439,90, con il quale ha potuto estinguere anticipatamente alcuni dei rapporti in essere ed impegnandosi quindi con un'unica rata. Anche questa posizione debitoria allo stato risulta essere stata ceduta a IFIS NPL 2021-1 SPV, ed oggetto di procedura esecutiva incardinata dalla predetta società (CFR Contratto di linea di credito + Decreto ingiuntivo).

Nel 2019 a causa di intervenute esigenze familiari, chiedeva alla Compass Banca S.p.A. l'erogazione di un nuovo finanziamento n. 20821974 per l'importo netto di €. 2.000,00, con restituzione attraverso il numero di 64 rate di importo pari ad €. 57,00 ciascuna, per cui da restituire in totale €. 3.648,00, che veniva regolarmente onorato (CFR Visura CRIF punto 3).

Il ritrovarsi nuovamente in quel periodo con un numero di rate mensili da pagare alquanto consistenti costringeva la Carbone a rivolgersi ad un'associazione di consumatori, "Difesa Debitori" auspicando di trovare una soluzione all'esposizione debitoria. La soluzione prospettata era ancora una volta contrarre un nuovo debito, sottoscrivendo, questa volta, 18 cambiali dell'importo di €. 318,00, con la prospettiva di una soluzione transattiva che avrebbe "accontentato" tutti i pregressi creditori. In realtà Difesa Debitori incassava i primi pagamenti senza aver intrapreso alcuna azione legale per la risoluzione della condizione di indebitamento della ricorrente, che ben presto si vedeva aggredita dalle azioni esecutive e dai solleciti di pagamento dei creditori, aggiungendosi invece l'ulteriore debito.

Relativamente alla capacità reddituale del nucleo familiare della sig.ra Carbone occorre far presente che in aggiunta al proprio stipendio da dipendente, dal 01/03/2015 vi era il reddito da lavoro autonomo del marito, sig. [REDACTED] il quale dopo un pregresso periodo di disoccupazione, aveva intrapreso un'attività artigianale, [REDACTED]", per la realizzazione e la vendita di tendaggi e tappezzerie. Tale attività però non si è rivelata sempre in attivo, anzi al contrario, dalle Certificazioni Redditali prodotte, si evince che per la maggior parte degli anni di attività, questa chiudeva l'esercizio con un risultato economico negativo.

Nel corso di quegli anni, la famiglia della ricorrente poteva fare affidamento esclusivamente sul reddito della stessa e sui ricavi dei menzionati finanziamenti.

Stante la corrente situazione, la Carbone, non avendo via d'uscita, era costretta ad interrompere qualunque pagamento rimanendo in piedi solo la cessione del quinto dello stipendio trattenuta in busta paga direttamente dal datore di lavoro.

Dall'analisi degli eventi che si sono succeduti nella vita della sig.ra Carbone si può concludere che le obbligazioni sono state assunte con diligenza e con la volontà di adempierle correttamente e la situazione di sovraindebitamento intervenuta nel tempo non è certo dipesa dal comportamento della stessa.

B. Sulle ragioni della sopraggiunta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il nucleo familiare della ricorrente è composto da:

- Carrozza Carmela, sopra generalizzata;

▪ [REDACTED]

[REDACTED] [Marito in regime di comunione dei beni];

▪ [REDACTED]

[REDACTED] [figlio minore];

▪ [REDACTED]

[REDACTED], [figlia minore].

(CFR certificazione anagrafica).

Relativamente al proprio nucleo familiare la ricorrente ha dichiarato di supportare le seguenti spese mensili:

SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
Energia	€ 50,00	€ 600,00
Gas	€ 70,00	€ 840,00
Acqua	€ 50,00	€ 600,00
Telefono	€ 64,00	€ 768,00
Spese auto + Polizza RCA	€ 208,33	€ 2.500,00
Bollo auto	€ 51,66	€ 620,00
Vitto	€ 800,00	€ 9.600,00
Spese extra (Scuola, cura della persona, ecc.)	€ 100,00	€ 1.200,00
TOTALE	€ 1.393,99	€ 16.728,00

All'interno di tale elenco non è indicato il canone di locazione in quanto la famiglia della ricorrente, oggi, abita all'interno di un immobile di proprietà del padre di quest'ultima, il quale non chiede alcun canone di locazione.

Contestualmente, gli impegni finanziari assunti dalla debitrice risultano essere, in ordine cronologico i seguenti:

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo da restituire	Durata	Rata mensile	Debito residuo
Contratto di credito n. 321952 con CQS	Findomestic Banca S.p.A.- Avv. Barbaro	31/05/2017	€ 23.400,00 lordi	120 mesi	€ 195,00€	€ 5.070,00
Cambiali su contratto di consulenza	Difesa dei Debitori S.p.A.	13/02/2019	€ 5.724,00	18 mesi	€ 315,00	€ 2.205,00€
Decreto Ingiuntivo. n. 2304/2021	IFIS NPL Investing S.p.A.		€ 42.235,43			€ 39.402,46
Cartelle esattoriali	AdER		€ 2874,92			€ 2.909,64

Tari 2021	Comune San Giuseppe Vesuviano					€ 104,00
TOTALI					€ 510,00	€ 49.691,10

Il Decreto Ingiuntivo n. 2304/2021 comprende le posizioni finanziarie riferite a:

1. *“Contratto di Apertura Linea di Credito n. 20125220238104”, per l’importo di € 1.500,00 con restituzione della somma attraverso rate mensili di € 75,00;*
2. *“Contratto di Credito n. 20125220238123, per l’importo massimo messo a disposizione di € 33.000,00 netti (€ 52.788,00 comprensivo di interessi, spese e capitale), della durata di 120 mesi con rata mensile pari ad € 439,90.*

Negli ultimi cinque anni, inoltre i redditi della famiglia sono stati i seguenti

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO CARBONE CARMELA		[REDACTED]	
	ANNUO	MENSILE ¹	ANNUO	MENSILE
2020	€ 14.615,00	€ 1.217,91		
2021	€ 15.377,00	€ 1.281,41	€ 77,00	€ 6,40
2022	€ 14.568,00	€ 1.214,00	€ 3.800,00	€ 316,66
2023	€ 17.910,61	€ 1.492,55	€ 24.878,00	€ 2.073,16
2024	€ 19.021,97	€ 1.585,16	€ 22,00	€ 1,83

Dalla lettura del prospetto di cui sopra risulta evidente che solo nell’anno 2023 il sig. [REDACTED] abbia potuto contribuire al sostentamento della famiglia nella misura del 50%, mentre negli altri anni l’evidente riduzione dei redditi di quest’ultimo non ha fatto altro che configurarsi come ulteriore onere a carico della condizione di crisi e di insolvenza.

A tal fine, si ricorda che l’art.2, comma 1, C.C.I.I. definisce la crisi come *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* e l’insolvenza come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Il tutto come da prospetto che segue:

	ENTRATE	USCITE
IMPEGNI FINANZIARI		56.302,09
SPESE ANNUE MEDIE		16.728,00
REDDITO ANNUO	19.000,00	
TOTALE	19.000,00	73.030,09

Alla luce di quanto rappresentato appare evidente la condizione di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente attualmente.

C. Sul patrimonio della debitrice

Beni Immobili

Dalla documentazione fornita, la ricorrente risulta non essere proprietaria di alcun immobile sul suolo nazionale (abitazioni e/o terreni) (CFR visura catastale)

Beni mobili registrati

La sig.ra Carbone è intestataria del solo veicolo Fiat 500 targato GE985ZH, acquistato nel febbraio 2024 ed il cui valore di mercato attuale presumibile è di €. 8.000,00, che rappresenta per la debitrice un mezzo indispensabile per recarsi presso la sede lavorativa e per continuare a produrre la liquidità necessaria per poter portare a termine l'esecuzione della presente Proposta, pertanto non è prevista la vendita del veicolo (Cfr. Visura nominativa PRA).

Conti Correnti

La ricorrente risulta intestataria di un conto corrente n. 9268 631305 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, il cui saldo alla data del 10/03/2025 è pari ad €. 10,14 (Cfr. estratto conto).

La ricorrente ha dichiarato di non essere intestataria di carte di credito, libretti postali, polizze vita e/o altri conti correnti presso altri istituti di credito.

Massa attiva

L'unica fonte di reddito della ricorrente è il proprio stipendio mensile, quale impiegata presso la "*Neapolisanit S.r.l.*", con sede in via Funari snc, Ottaviano (NA), dal gennaio 2000, con uno stipendio medio netto mensile pari ad €. 1.269,00, al quale, in caso di omologa del presente piano, andrebbe ad aggiungersi l'ulteriore quota di €.195,00 attualmente trattenuta in virtù della cessione del quinto in corso. Mentre tra le competenze risulta la voce "esonero contributo lavoratrici madri" pari ad €. 148,79 circa, a partire dal marzo 2024. Quest'ultima competenza essendo un elemento variabile della busta paga/reddito, non potrà costituire un elemento economico di garanzia dei creditori per cui sarebbe opportuno non ritenerlo parte integrante del reddito medio mensile.

Sulla documentazione depositata dalla ricorrente

A sostegno della propria proposta

la sig.ra Carbone Carmela ha depositato:

1. Documento di riconoscimento Carbone Carmela;
2. Certificato di residenza;
3. Certificato di Stato di Famiglia;
4. Certificato di matrimonio;
5. Tessera sanitaria;
6. Centrale Rischi Banca D'Italia;
7. Crif e CTC;
8. 730 anni 2020/21/22/23 Carbone;

9. CU 2024/2025 Carbone;
10. Buste paga gen.- febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 –Carbone-;
11. Estratto previdenziale Carbone;
12. [REDACTED];
13. Estratto AdER;
14. Visura Catastale;
15. Visura PRA;
16. Visura Protesti;
17. Domanda Assegno Unico Figli;
18. Estratto Assegno Unico Figli fino al marzo 25;
19. Lista movimenti MPS;
20. Linea di Credito Findomestic n. 38104 del 23/04/2013;
21. Contratto Prestito pers. Findomestic n. 38123 del 05/06/2018;
22. Contratto Findomestic CQS n. 321952 del 31/05/2017;
23. Decreto ingiuntivo IFIS del 16/11/2021;
24. PPT IFIS del 20/11/2024;
25. Contratto Difesa debitori del 131/02/2019;
26. [REDACTED];
27. [REDACTED].

All'esito del conferimento dell'incarico, lo scrivente Gestore, al fine di verificare l'attendibilità della documentazione fornita ha inviato in data 04-05/12/2024 apposita comunicazione a mezzo PEC ex art. 68, co. 4, C.C.I.I. a: Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate Riscossione; ACI; Comune di San Giuseppe Vesuviano; Comune di Napoli; So.Ge.R.T S.p.A.; Regione Campania; INPS; INAIL. In pari data la scrivente ha, inoltre, provveduto a richiedere agli istituti privati la precisazione dei loro crediti.

A tali richiesta hanno risposto esclusivamente:

1. ACI (Uff. amm.ne e bilancio) con pec del 06/12/2024, dichiarando inesistenza di posizioni debitorie in quanto non censita;
2. INAIL (Filiale Coord. Di Nola) con pec del 10/12/2024 dichiarando inesistenza di posizioni debitorie;
3. AdER con pec del 22/01/2025 dichiarandosi creditore nei confronti della contribuente per la somma di €. 1.392,21, (Cfr. prospetto riepilogativo del 22/1/25);
4. COMPASS BANCA S.p.A. con pec del 24/12/2024 comunicando che la sig.ra Carbone Carmela risultava censita con posizioni estinte/chiusure.

5. FINDOMESTIC BANCA S.p.A. con pec del 17/02/2025, relativamente al contratto di credito n. 321952 con CQS, i procuratori (Avv.ti Barbaro e Tinuzzo) di Fire S.p.A. (procuratrice speciale di Findomestic Banca S.p.A.), comunicavano il credito vantato nei confronti della sig.ra Carbone per l'importo di €. 6.239,84.

6. IFIS NPL –Banca Ifis- con pec del 01/04/2025, relativamente alle posizioni ed essa cedute, vale a dire i rapporti Prestito pers. n. 20125220238123 e Linea di credito n. 20125220238104 comunicava: [*“Le specifico che il dovuto è pari a 42.235,43, come da precetto notificato. Al momento non abbiamo udienza effettiva, ma la posizione è stata iscritta a ruolo stante la dichiarazione positiva del terzo. ”*], trasmettendo copia dell'atto di precetto e del Pignoramento presso terzi.

Dall'esito delle precisazioni dei creditori, quindi, il sottoscritto gestore può certificare che la documentazione depositata dal consumatore a corredo della propria proposta è completa ed attendibile, risultando corrispondente agli importi suindicati.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto dai creditori e/o in mancanza dalla documentazione messa a disposizione della ricorrente per il tramite dell'advisor.

Ed infatti, nei casi in cui il creditore non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito, si è provveduto ad indicare l'importo risultante dalla suddetta documentazione.

D. Sui costi della procedura

I costi presunti della procedura possono sintetizzarsi in: 1

1. Euro 1.700,00 (oneri compresi come per legge) a titolo di compenso per l'Advisor concordato tra le parti, da versarsi nella percentuale del 75 %; in prededuzione ex art. 6 C.C.I.I. e nella percentuale del 25% in concorso con i creditori privilegiati mobiliari in osservanza dell'art. 2751 Bis C.C..

2. Euro 2.000,00 (oneri compresi come per legge), a titolo di compenso per l'OCC, con accantonamento su apposito conto corrente dedicato alla presente procedura con apertura a seguito di omologa del presente piano con rate di importo pari ad €. 500,00 annuali.

E. Sul comportamento dei soggetti finanziatori

L'art. art. 68, co. 3, C.C.I.I. prevede un ulteriore adempimento da parte del Gestore, il quale nella propria relazione deve indicare *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del finanziato, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per*

un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.R. n.159/2013”.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”*

Ciò premesso, preme allo scrivente evidenziare il comportamento assunto dai singoli creditori in occasione della concessione dei rispettivi finanziamenti.

Sul punto, si ribadisce che gli elementi da considerare, in ossequio al richiamato articolo, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti.
- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Ciò posto, esaminando le varie posizioni dei soggetti finanziatori oggetto del presente piano, in ordine temporale avremo: **Findomestic Banca S.p.A.**, con ben tre contratti, vale a dire 1) **Linea di credito di cui al contratto n. 20125220238104**, avvenuta nell'aprile 2013 -*credito ceduto ad IFIS NPL Investing nel 2019*-.; 2) **Contratto di credito con cessione del 1/5 dello stipendio n. 321952**, sottoscritto nel maggio 2017; 3) **Contratto di credito/Prestito personale n. 20125220238123** sottoscritto nel giugno 2018 -*credito ceduto ad IFIS NPL Investing nel 2019*-.

Analizzando il primo finanziamento occorre considerare che l'importo previsto per l'assegno sociale per l'anno 2013, era pari a €. 490,34 e che il nucleo familiare della sig.ra Carbone era composto solo da una persona, non essendo ancora sposata, per cui per il raggiungimento della soglia minima a garantire un dignitoso tenore di vita occorreva moltiplicare l'importo di €. 485 per il coefficiente 1,00. Nella tabella che segue si riassume la circostanza:

Linea di credito n. 20125220238104 del 2013

(A) Assegno sociale anno 2013	€ 490,34
-------------------------------	----------

(B) Parametro di equivalenza ISEE	1,00
(C) Reddito mensile netto disponibile	€ 1.568,38
(D) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 490,34
(E) Rata massima mensile del finanziamento (C-D)	€ 1.078,04
(F) Rata minima per la restituzione del credito concesso	€ 75,00
(G) Differenza per merito creditizio (E - F)	€ 1.003,04

Appare evidente la capacità finanziaria della sig.ra Carbone e la conseguente diligenza della stessa nell'aver assunto tale obbligazione. Contestualmente si può affermare l'osservanza dei parametri dettati per il merito creditizio da parte dell'istituto bancario.

Relativamente al secondo finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio, va considerato che l'importo previsto per l'assegno sociale per l'anno 2017, era pari a €. 490,34, e poiché il nucleo familiare della sig.ra Carbone era mutato essendosi unita in matrimonio con il sig. [REDACTED] e avendo avuto il primo figlio, per il raggiungimento della soglia minima a garantire un dignitoso tenore di vita occorreva moltiplicare l'importo di €. 485,41 per il coefficiente previsto per 3 componenti della famiglia equivalente a 2,04.

Nella tabella che segue si riassume la circostanza:

Contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 321952 del 2017

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 485,41
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone)	2,04
(C) Reddito mensile netto disponibile	€ 1.573,83
(D) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 495,12
(E) Rata preesistente [linea di credito]	€ 75,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (C-D-E)	€ 1.005,71
(G) Rata mensile del finanziamento	€ 195,00
Differenza per merito creditizio (E - F)	€ 810,71

Anche in questo caso, la sig.ra Carbone aveva assunto il debito con la consapevolezza di potervi far fronte, cedendo anche una quota del proprio stipendio. In questo anno la ricorrente contribuiva alle spese occorrenti al nucleo familiare nella misura residua del 50% potendo contare sui proventi dell'attività del marito che copriva la restante parte.

Contratto di finanziamento n.20125220238123 del 2018

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 490,75
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone)	2,04
(C) Reddito mensile netto disponibile	€ 1.565,25
(D) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 500,56
(E) Ratei preesistenti [linea di credito e cessione del quinto]	€ 268,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (C-D-E)	€ 796,69
(G) Rata mensile del finanziamento	€ 439,90
(H) Differenza per merito creditizio (E - F)	€ 356,79

Anche in questo caso la ricorrente, sig.ra Carbone, ha assunto il debito valutando la propria capacità di poter rimborsare il proprio debito e l'istituto bancario ha correttamente valutato la capacità della cliente di restituire il prestito e di assicurare a sé e alla propria famiglia una vita dignitosa. Relativamente alle spese della famiglia, la ricorrente contribuiva nella misura residua del 50% potendo contare sui proventi dell'attività del marito che copriva la restante parte

Contratto di consulenza Difesa Debitori S.p.A. anno 2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 496,15
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone)	2,04
(C) Reddito mensile netto disponibile	€ 1.696,41
(D) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 506,07
(E) Ratei preesistenti [rapporti Findomestic]	€ 707,90
(F) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 482,44
(G) Importo cambiale mensile	€ 315,00
(H) Differenza per merito creditizio (E – F)	€ 167,44

Come nei casi precedenti, la creditrice ha valutato correttamente il merito creditizio, invece la successiva condotta tenuta dall'associazione è stata orientata ad aggravare la condizione di sovraindebitamento, convincendo la Carbone a non pagare più i pregressi creditori e a corrispondere solo i propri compensi. In tal modo nessuna esposizione debitoria veniva sanata nei confronti della Findomestic Banca S.p.A., non adempiendo all'incarico conferito e non svolgendo alcuna attività legale. Rimanevano sempre al 50% i costi per le spese della famiglia a carico della Carbone potendo contare sul reddito derivante dell'attività del marito che copriva la differenza.

Passando ora al vaglio la posizione della Compass Banca S.p.A., con la sottoscrizione nel giugno 2019, da parte della proponente del prestito personale n. 20821974, si evince quanto segue

Compass Banca S.p.A. prestito personale n. 20821974 del 2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 496,15
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,47
(C) Reddito mensile netto disponibile	€ 1.696,41
(D) Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 610,26
(E) Ratei preesistenti [rapporti Findomestic e cambiali]	€ 1.022,90
(F) Rata massima mensile del finanziamento (C-D-E)	€ 63,25
(G) Rata finanziamento	€ 57,85
(H) Differenza per merito creditizio (E – F)	€ 5,40

Anche in questo ultimo caso, quindi, da un lato la Carbone ha assunto il debito con la consapevolezza di potervi far fronte, cedendo anche una quota del proprio stipendio, e dall'altro l'istituto bancario ha rispettato i parametri dettati per il merito creditizio. In questo periodo era nata anche la secondogenita e in riferimento alle spese necessarie al mantenimento del nucleo

familiare la ricorrente contribuiva nella misura del 50% potendo contare sui redditi del marito provenienti dalla propria attività.

Dall'*excursus* storico debitorio si desume che, avendo un impegno mensile medio di rate da pagare pari a €. 1.000,00 c.a., la percentuale del reddito mensile familiare destinata al soddisfo dei prestiti in corso era oltre il 50% nel 2019, e tale circostanza ha contribuito ad aggravare l'esposizione debitoria, diventando nel corso degli anni una delle concause del sovraindebitamento della ricorrente. Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava, era a conoscenza degli istituti finanziari che hanno concesso i diversi prestiti, difatti nel 2016 interveniva una richiesta di prestito di consolidamento, per l'estinzione dei 4 già in corso.

Il sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, per prassi e norma, deve assumere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria."* E' doveroso, altresì, osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento. (ordinanza ABF, Collegio Roma n. 153 del 2013; decisione ABF Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

Le cause che hanno condotto la ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale sono quindi da individuarsi nell'indebitamento progressivo.

In particolare, la ricorrente nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui al succitato articolo, otteneva finanziamenti attraverso i quali cercava di estinguere diverse esposizioni debitorie pregresse e verso terzi, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

Il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

Nella fattispecie in esame, gli istituti che hanno erogato i finanziamenti non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto con attenzione calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

La documentazione sopra richiamata consente, pertanto, di poter escludere che la ricorrente abbia usato i prestiti per futili motivi; non vi è dubbio che quella minima parte che questi tratteneva per sé (in quanto la restante era destinata all'estinzione dei precedenti prestiti) veniva utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze della propria famiglia.

Tutto ciò posto, il sottoscritto conclude che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito siano stati contratti nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico e che gli istituti di credito hanno concesso credito in presenza di un già elevato livello di indebitamento e, quindi, in assenza dei requisiti.

Dall'analisi della documentazione è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" deve intendersi riferita ad atti connotati da una valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

F. Sull'accessibilità alla procedura

In merito alle condizioni previste dal primo comma dell'art.69 C.C.I.I., lo scrivente Gestore evidenzia che, secondo quanto affermato dalla debitrice ed alla luce della documentazione fornita, la proponente non è stata mai esdebitata.

La medesima, inoltre, non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Come detto, difatti, la condizione attuale è dipesa da circostanze esterne e pregresse rispetto alla sottoscrizione dei finanziamenti oggetto del presente piano. La stessa, inoltre, non ha mai contratto i finanziamenti *de quibus* senza la consapevolezza di poter farvi fronte o con la volontà di frodare gli istituti di credito, circostanza comprovata dal rispetto da parte degli istituti creditori dei parametri dettati per la valutazione del merito creditizio. Sul punto, si sottolinea come, la **colpa grave** del debitore consisterebbe – essenzialmente - nell'aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. "civile" possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Sono impeditive all'accesso allo strumento le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque contrassegnate da malafede. Al fine di valutare la

diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le proprie obbligazioni, si è provveduto a verificare se il ricorso all'indebitamento sia stato effettuato con razionalità o meno, nei limiti delle capacità reddituali. Orbene, la debitrice, per far fronte ai propri impegni finanziari, ha condotto e conduce un tenore di vita parametrato agli indici ISTAT calcolati per le famiglie, così come indicato tavole Istat scaricabili al link: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/spese-per-consumi-delle-famiglie-anno-2021/#:~:text=La%20spesa%20media%20mensile%20per,da%20625%20euro%20nel%202020>.

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti in frode dei creditori, né che vi siano stati atti impugnati dai creditori o da terzi, revocatorie ed atti simulatori in danno di questi.

La ricorrente ha prodotto alla scrivente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiara, assumendosene la responsabilità penale, di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio nell'ultimo quinquennio. Ad ogni buon conto, dalle indagini effettuate e, in particolare, dall'ispezione ipotecaria ventennale nominativa non emergono atti di disposizioni patrimoniali, in frode ai creditori; né negli estratti conto prodotti risultano operazioni sospette.

Piuttosto emerge un utilizzo del conto bancario per spese correnti.

G. Sulla regolarità della domanda della debitrice

Dall'esame della proposta formulata e della documentazione prodotta, si attesta che la medesima è stata correttamente articolata secondo quanto indicato dall'art. 67, co. 2, C.C.I.I..

Essa risulta corredata, difatti, da:

- g.1) l'elenco di tutti i creditori, suddivisi per classe.
- g.2) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio. La debitrice, in particolare, ha prodotto visura nominativa al PRA dalla quale risulta il veicolo indicato nel piano;
- g.3) autocertificazione con la quale ha indicato di non aver compiuto atti eccedenti ordinaria amministrazione nel corso degli ultimi 5 anni e visure attestanti tale circostanza;
- g.4) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni;
- g.5) l'indicazione delle entrate e l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

I. Sulla fattibilità del piano

La proposta di piano avanzata dalla ricorrente prevede il pagamento quasi integrale dei propri debitori; vale a dire nello specifico con soddisfazione integrale dei creditori con credito privilegiato mobiliare: Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di San Giuseppe Vesuviano per gli importi già individuati, e con soddisfazione contestuale dei creditori chirografari con titolo: Findomestic Banca S.p.A., Ifis NPL Investing S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; AdER (sanzioni ammi.ve)

nella percentuale del 25%. Con unica ma ragionevole esclusione di Difesa Debitori S.p.A., quale chirografario illegittimo per le motivazioni già ampiamente rappresentate.

Il Piano non prevede il pagamento del presunto creditore “Difesa Debitori S.p.A” in quanto, preliminarmente ha percepito complessivamente la somma di €. 3.000,00, sulla base di un contratto mai onorato, ma in ogni caso non ha dato alcun riscontro alla richiesta di precisazione del credito regolarmente ricevuta in data 05/12/2024.

Dall’analisi della situazione economico – finanziaria dichiarata dalla Carbone si è potuto quantificare nei termini che seguono la sostenibilità del piano proposto dalla stessa:

entrate: €. 1.855,00 circa, derivanti dallo stipendio della proponente, pari ad €.1.455,00 all’esito dell’interruzione delle trattenute sul medesimo (cessione e pignoramento) e dagli importi incassati a titolo di assegno unico per i figli minorenni (circa €.400,00 mensili).

uscite: €. 1.400,00 circa, con un margine di €. 455,00 circa, che garantirebbe il pagamento della rata individuata di €.400,00 mensili per la realizzazione del piano proposto, e con un residuo cui attingere in caso di eventuali spese straordinarie, anche considerando l’eventuale aumento dei ricavi dell’attività del marito, che contribuirebbe al pagamento delle spese ordinarie.

La sig.ra Carbone Carmela ha comunque considerato delle eventualità sia positive che negative nel senso che, se durante il periodo di esecuzione del piano dovesse diminuire la propria capacità reddituale per sopraggiunte cause di forza maggiore, la stessa sarebbe pronta ad apportare delle modifiche alla proposta, tramite intervento dell’O.C.C.; nell’ipotetico verificarsi al contrario, nel corso di esecuzione dell’accordo, di un miglioramento della propria condizione reddituale, la Carbone si impegna fin da ora ad apportare le conseguenti modifiche migliorative al piano proposto.

Pertanto il piano così come articolato prevede uscite per i prossimi 48 mesi di €. 400,00 quale importo della rata da sostenere per la realizzazione del piano.

Tutto ciò considerato, lo scrivente gestore può attestare che il piano proposto è sostenibile atteso che la differenza tra lo stipendio mensile percepito in aggiunta al reddito prodotto dal marito e agli assegni unici (per i prossimi 6 anni i figli saranno ancora minorenni) e l’importo necessario per sopperire alle esigenze familiari consente il versamento della rata proposta; lo stesso, inoltre, è connotato da stabilità, essendo la Carbone dipendente a tempo indeterminato.

Il piano proposto prevede dunque il pagamento di n.48 rate mensili e senza soluzione di continuità di €.400,00 ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 4 anni.

Il piano tiene conto del soddisfo di ogni credito, in base ai privilegi vantati:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell’art.6 C.C.I.I., quantificati in €. 3.700,00, di cui €.2.000,00 quale compenso concordato per l’O.C.C. ed €.

1.700,00 (comprensivo di oneri come per legge) quale compenso concordato per l'Advisor, che verrà soddisfatto unitamente ai creditori privilegiati mobiliari ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. I compensi dell'O.C.C., invece, verranno accantonati nel corso del periodo di ammortamento su apposito conto intestato alla procedura in caso di omologa, mediante il versamento di rate annuali di €500,00 ciascuna. Questi saranno liquidati all'esito del regolare pagamento da parte del debitore delle rate previste dal piano. Solo all'esito potranno essere incassati dall'O.C.C.. Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), il credito relativo al compenso per l'Advisor sarà soddisfatto in prededuzione al 75,00%, mentre il credito relativo al compenso per l'OCC sarà soddisfatto con un acconto del 30,00% in prededuzione e il restante 70,00% accantonato annualmente in proporzione alla durata del piano, per poi essere liquidato alla fine della procedura ai sensi dell'art.71 C.C.I.I.;

- pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari A.d.E.R. e Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti complessivamente nella misura del 28,52%.

Il tutto per un totale complessivo di €. 19.200,00, che la Carbone verserà attraverso il pagamento di 48 rate mensili senza soluzione di continuità da €. 400,00 ciascuna, come da seguente piano di ammortamento predisposto dalla medesima

ANNO 1															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Privilegiati															
Advisor	1.700,00		171,47	228,62	228,62	228,62	228,62	228,62	228,62	156,81				1.700,00	0,00
A.d.E.R.	1.170,30		118,04	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	107,92				1.170,30	0,00
Com. San Giuseppe V.	104,00		10,49	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	9,57				104,00	0,00
Tot. Privilegiati	2.974,30													2.974,30	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	1.445,50									12,77	40,64	40,64	40,64	134,69	1.310,81
Ifis NPL Investing	11.237,20									99,29	315,97	315,97	315,97	1.047,20	10.190,00
A.d.E.R.	63,00									0,56	1,77	1,77	1,77	5,87	57,13
M.P.S.	1.480,00									13,08	41,62	41,62	41,62	137,94	1.342,06
Totale chirografari	14.225,70													1.325,70	12.900,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
ANNO 2															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	1.310,81		30,48	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	436,88	873,93
Ifis NPL Investing	10.190,00		236,98	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	3.396,68	6.793,32
A.d.E.R.	57,13		1,33	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	19,03	38,10
M.P.S.	1.342,06		31,21	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	447,41	894,65
Totale chirografari	12.900,00													4.300,00	8.600,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
ANNO 3															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															

OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	873,93		30,48	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64	436,88	437,05
Ifis NPL Investing	6.793,32		236,98	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	315,97	3.396,68	3.396,64
A.d.E.R.	38,10		1,33	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	19,03	19,07
M.P.S.	894,65		31,21	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	447,41	447,24
Totale chirografari	8.600,00													4.300,00	4.300,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
ANNO 4															
Creditore	Debito	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro	Residuo
Spese procedura															
OCC	500,00	400,00	100,00											500,00	0,00
Totale pred.	500,00													500,00	0,00
Chirografari															
Findomestic Banca	437,05		30,48	40,64	40,64	40,64	40,6	40,6	40,6	40,64	40,64	40,64	40,81	437,05	0,00
Ifis NPL Investing	3.396,64		236,98	315,97	315,97	315,97	316	316	316	315,97	315,97	315,97	315,93	3.396,64	0,00
A.d.E.R.	19,07		1,33	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,81	19,07	0,00
M.P.S.	447,24		31,21	41,62	41,62	41,62	41,6	41,6	41,6	41,62	41,62	41,62	41,45	447,24	0,00
Totale chirografari	4.300,00													4.300,00	0,00
Totale versato		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	

Ebbene, considerato che:

- la ricorrente, oggi, percepisce uno stipendio mensile di circa €1.269,00, al quale in caso di omologa si aggiungerebbe l'ulteriore somma di €195,00 per la sospensione della trattenuta stipendiale;
- la ricorrente, per soddisfare le esigenze familiari, per le quali ha indicato una spesa mensile di €1.400,00 c.a., può fare affidamento anche sull'importo percepito a titolo di assegno unico per entrambi i figli minorenni pari a circa €400,00, nonchè sui ricavi dell'attività del marito;
- il piano così come proposto prevede uscite per i prossimi 48 mesi di €400,00 relativa alla rata proposta.

Tutto ciò considerato, lo scrivente gestore può attestare che il piano proposto è sostenibile atteso che la differenza tra lo stipendio mensile percepito e l'importo necessario per sopperire alle esigenze familiari consente il versamento della rata proposta; lo stesso, inoltre, è connotato da stabilità, essendo la Carbone dipendente a tempo indeterminato.

J. Sull'alternativa liquidatoria

Nel presente piano, al fine di considerare un'alternativa liquidatoria, non si può far altro che concludere che l'unica alternativa possibile per i creditori per la realizzazione delle proprie pretese economiche, sia l'apertura di una procedura di liquidazione controllata nei confronti della Carbone. Tale tipo di procedura prevede una durata massima tre anni e che l'unica risorsa per generare attivo è rappresentata dalla quota di stipendio disponibile della proponente.

Considerando, quindi, che la quota di stipendio liquidabile, in osservanza dei limiti previsti dall'art.575 c.p.c., è pari al 20% di €1.500,00 (stipendio mensile al lordo della cessione), verrebbe accantonata nel corso della procedura la somma massima di circa €300,00 ogni mese, per 36 mesi,

che condurrebbe ad un ricavo di circa €10.800,00, dal quale bisognerebbe poi detrarre le spese di procedura, corrispondenti a circa €4.000,00 (comprensivo del compenso del liquidatore nominato), con la conseguenza di un margine per i creditori insinuatisi nel passivo pari a €6.800,00. Tale importo chiaramente risulta di molto inferiore rispetto alla somma messa a disposizione dalla debitrice con la presente procedura, con nessun vantaggio alternativo quindi, per i creditori.

L'ipotesi alternativa di una procedura pignorizia ancor meno porterebbe ad un'adeguata soddisfazione dei creditori, i quali, dovrebbero attendere ben 200 mesi per la realizzazione del proprio credito, a pari condizioni, a cui bisognerebbe infine aggiungere gli interessi maturandi e le spese legali necessarie per le azioni da intraprendere. Con tale successione gli altri creditori chirografari invece, per recuperare il proprio credito, dovrebbero attendere la conclusione del pignoramento della IFIS NPL Investing della durata di oltre 10 anni visto il proprio credito di oltre €40.000,00.

Il piano testè proposto dalla Carbone, al contrario, prevede la soddisfazione contemporanea di tutti i creditori chirografari incolpevoli nel rispetto della *par condicio* e, soprattutto, la messa a disposizione di una somma pari a quasi il doppio del quinto pignorabile e/o liquidabile.

Conclusioni e attestazione del piano di ristrutturazione del debito

Il sottoscritto Avv. Rosa D'Agostinis, in qualità di Professionista facente funzioni di O.C.C., nel riportarsi al contenuto della presente relazione, esaminati i documenti messi a disposizione dalla ricorrente e quelli acquisiti direttamente, esprime giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione.

Il sottoscritto, Avv. Rosa D'Agostinis, inoltre

VERIFICATA

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dalla debitrice sovraindebitata, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dal CCI;
- la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente di Carbone Carmela, che consente la sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori.
- l'assenza di atti compiuti con colpa grave ed in frode ai creditori;

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi attendibile ed anche ragionevolmente attuabile.

Pertanto, il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale. Si allega alla presente relazione in aggiunta alla documentazione già rubricata:

1. Nomina Gestore della Crisi O.C.C.;
2. Accettazione incarico Gestore;
3. Comunicazioni ex art. 68, co. 4 C.C.I.I.;
4. Ricevute PEC comunicazione ex art.68, co.4, C.C.I.I.;
5. Precisazioni creditori istituzionali;
6. Ricevute PEC di richiesta precisazione del credito inviata ai creditori;
7. Riscontri dei creditori.

Con osservanza.

Roma, 23/07/2025

Il Professionista f. f. di O.C.C.

Avv. Rosa D'Agostinis

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'O.C.C.

“Presidium debitores” [ex “I Diritti del Debitore”]

Segretariato Sociale Comune di Somma Vesuviana

Il Sottoscritto Dott. Roberto Eduardo, nato a Brindisi il 30/04/1963, nella qualità di Referente dell'Organismo OCC Presidium Debitores Segretariato Sociale Comune di Somma Vesuviana (NA) iscritto al n. 310 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia (competenza Territoriale Tribunale di Nola (NA)

DICHIARA

Che L'Organismo di Composizione della Crisi denominato “Presidium Debitores” Segretariato Sociale Comune di Comune di Somma Vesuviana (NA), non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Roma, 21/07/2025

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

“Presidium debitores” [ex “I Diritti del Debitore”]

Segretariato Sociale Comune di Somma Vesuviana (NA)

Il Referente

Dott. Roberto Eduardo



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 231-1/2025**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Carbone Carmela**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 06.12.1978, ed ivi residente alla Via Masserotti 24, C.F. CRBCML78T46H931M, assistita dalla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t., dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4 - Email: info@megconsulting.it - PEC: meg.consulting@pec.it - Tel. 0817877109, tramite il Gestore della Crisi Avv. Rosa D'Agostinis;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in San Giuseppe Vesuviano (NA);

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già

beneficiario dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'esponenziale aumento delle spese legate al nucleo familiare, sostanzialmente monoreddito, risultando le entrate da reddito di impresa individuale del coniuge estremamente incostanti ed instabili (cfr. pagg. 3-5 relazione occ);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto: 1) Carbone Carmela dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo mensile di circa €1.500,00 al netto delle trattenute obbligatorie ed al lordo della cessione dello stipendio; 2) Carbone Carmela non risulta proprietaria di beni immobili mentre, quanto ai beni mobili registrati, risulta intestataria di un'autovettura Fiat 500 targato GE985ZH, acquistata nel febbraio 2024, del valore di mercato di circa € 8.000,00, necessaria per l'espletamento delle incombenze familiari oltre che per recarsi al lavoro; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri di cui due minorenni) per un importo pari a circa € 1.400,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 54.533,18;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad €. 19.200,00 derivante dalla corresponsione di n.48 rate mensili e senza soluzione di continuità di €.400,00 ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese,
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
- pagamento integrale dell'OCC e dell'advisor; quanto, in particolare, ai compensi dell'O.C.C., verranno accantonati nel corso del periodo di ammortamento su apposito conto intestato alla procedura in caso di omologa, mediante il versamento di rate annuali di €.500,00 ciascuna; questi saranno liquidati all'esito del regolare pagamento da parte del debitore delle rate previste dal piano (più in particolare, il credito relativo al compenso per l'OCC sarà soddisfatto con un acconto del 30,00% in prededuzione e il restante 70,00% accantonato annualmente in proporzione alla durata del piano, per poi essere liquidato alla fine della procedura ai sensi dell'art.71 C.C.I.I.);
- pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari A.d.E.R. e Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti complessivamente nella misura del 28,52%.

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

richiamato l'art. 70 comma 4 laddove dispone che “con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”;

ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo nonché la sospensione delle trattenute stipendiali di cui al contratto di finanziamento n.321952 sottoscritto con Findomestic Banca S.p.a. e del pignoramento mobiliare dello stipendio attivato dalla IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l., in conformità alla più recente giurisprudenza di merito che ammette la possibilità di accogliere l'istanza del debitore volta ad ottenere, ex art. 70, co.4, CCII, l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di

assegnazione di una quota dello stesso, anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa, in quanto la misura appare comunque funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, essendo evidente che, in mancanza di sospensione, si consentirebbe a taluni creditori "anteriori", prima ancora dell'omologazione, di soddisfarsi al di fuori del concorso (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Pistoia, 31 Luglio 2024);
letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di **Carbone Carmela**;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;
- la sospensione delle trattenute stipendiali di cui al contratto di finanziamento n.321952 sottoscritto con Findomestic Banca S.p.a. e del pignoramento mobiliare dello stipendio attivato dalla IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.;

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da

sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 10/09/2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano